

Terre e rocce da scavo: le novità previste dalle nuove norme

Quarry rocks and earth: an updating of rules and standards

GdL Ambiente - SITEB
A cura di Chiara Panceri

Riassunto

Il contesto normativo che regola la gestione delle "Terre e rocce da scavo" negli ultimi anni ha subito numerose trasformazioni, legate alla emanazione di Leggi e Decreti (a volte susseguite, a volte parzialmente sovrapposti) che hanno in alcuni casi anche generato incertezze interpretative. Lo scenario normativo che si è configurato risulta articolato e comprensibilmente differente da quello che si presentava solo qualche anno fa. Se ne propone pertanto un opportuno aggiornamento, anche con riferimento all'allegato A1 delle *Linee Guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi*, pubblicato nel maggio del 2009 dal SITEB.

Summary

The standards concerning quarry rocks and earth have changed in the last years due to the publication of rules and laws sometimes overlapping each other. Aim of the article is to propose an updating of the matter, with reference to the SITEB manual Linee guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi on the sustainability of production sites.

Riferimenti normativi

La gestione delle terre e rocce da scavo è attualmente disciplinata dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Parte IV) "Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e s.m.i., dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 "Disposizioni in materia ambientale" (artt. 41 e 41 bis).

Declaratoria "Materiali da scavo"

Il comma 7 dell'art. 41-bis della Legge 98/13 contiene espressamente un rimando all'art. 1 comma 1 lettera b) del D.M. 161/12 che fornisce la definizione di "materiali

da scavo" e integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 152/06:

"il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- ▶ scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- ▶ perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- ▶ opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- ▶ rimozione e livellamento di opere in terra;
- ▶ materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici »

» TERRE E ROCCE DA SCAVO

superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

- ▶ *residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).*

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetrosina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato”.

Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali individuati con codice CER 170504, la cui gestione avviene ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), che ne prevede il conferimento presso centri autorizzati a ricevere e trattare tale specifico codice CER. Tale prassi risulta obbligatoria a meno di:

- a. attuare l'attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b. applicare l'art. 185 del medesimo decreto (riutilizzo presso il sito di produzione) così come modificato e integrato dalla Legge 28/12 e dalla Legge 98/13;
- c. applicare l'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. congiuntamente alla Legge 98/13 (artt. 41 e 41 bis) o al D.M. 161/12.

Si riportano sinteticamente le procedure da seguire a seconda dei casi appena individuati.

Conferimento presso centro autorizzato

Applicando la Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quindi prevedendo il conferimento delle terre e rocce da scavo (considerate in questo caso come “rifiuto”) ad un centro autorizzato, la procedura da seguire prevede di:

- ▶ individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento di terre e rocce da scavo (CER 170504);
- ▶ identificare l'eventuale deposito temporaneo presso il cantiere di produzione, nel rispetto delle disposi-

zioni di cui all'art. 183 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- ▶ effettuare il trasporto avvalendosi di ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali;
- ▶ emettere Formulario di Identificazione per il trasporto.

Recupero rifiuti (artt. 214, 215, 216 D.Lgs. 152/06)

Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediante il recupero dei rifiuti, la normativa di riferimento sarà la seguente:

- ▶ D.M. 5/2/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” come modificato dal D.M. del 5 aprile 2006 n. 186;
- ▶ D.Lgs. 152/06 e s.m.i. artt. 214-216.

L'istanza a procedere secondo tale gestione dovrà essere rivolta alla Provincia, la quale iscriverà in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 216, verificherà d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività dovrà essere allegata una relazione dalla quale risulti:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

Riutilizzo ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06

L'art. 185 del D.Lgs. 152/06 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dall'attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state sca-

vate. Secondo quanto disposto dal comma 3, art. 41 della Legge 98/13, è possibile riutilizzare presso il medesimo sito di produzione anche eventuali matrici di riporto: per poter essere riutilizzate queste ultime dovranno essere sottoposte alle analisi chimico-fisiche prescritte da predetto articolo di legge:

“.....«2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati....”.

Riutilizzo ai sensi dell'art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 41 e 41 bis Legge 98/13 e D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161

L'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 prevede che qualsiasi sostanza od oggetto in grado di soddisfare tutte le condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, può essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto.

Declaratoria “Sottoprodotto” Art. 148-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

“ 184-bis. Sottoprodotto (articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto. (comma aggiunto dall'art. 41, comma 2, legge n. 98 del 2013)”

I materiali da scavo (terre e rocce) possono dunque essere considerati come sottoprodotto e non come un rifiuto (e dunque sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni) purché il produttore sia in grado di dimostrare quanto disposto dall'art. 41 bis comma 1 della Legge 9 agosto 2013 n. 98 e precisamente:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; »

» TERRE E ROCCE DA SCAVO

- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, con specifico riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione (*verde pubblico, privato e residenziale o commerciale/industriale*) e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. In questi casi l'impiego dei materiali di scavo dovrà necessariamente avvenire in siti con le medesime caratteristiche geologiche (a tal proposito si veda D.M. 161/12);
- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determini rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non sia necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere, così come definite dal D.M. 161/12 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".

Con riferimento all'Allegato 3 del D.M. 161/12 "Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

- ▶ la selezione granulometrica del materiale da scavo;
- ▶ la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- ▶ la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma

idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità;

- ▶ *la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;*
- ▶ *la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.*

Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

Dal momento che nella definizione di "materiali da scavo" di cui all'art. 41 bis, comma 1 è stato espressamente richiamato l'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 161/12, ne consegue che gli stessi possono contenere (sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal predetto regolamento) anche materiali quali calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

Lo stesso dicasi per i materiali di riporto di origine antropica, così definiti dall'Allegato 9 al D.M. 161/12, il quale recita che gli stessi "si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. In particolare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, com-

pattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini del regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci."

Una volta accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 41 bis comma 1 della Legge 98/13, il materiale da scavo, come sottoprodotto, sarà gestito secondo una delle due procedure di seguito indicate:

- ▶ per interventi e opere soggette a procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) o Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto (indipendentemente dai volumi prodotti) è normata dal D.M. 161/12, la cui applicazione prevede la redazione del "Piano di Utilizzo" (come da indicazioni contenute nel medesimo Decreto).

Tale documento deve essere redatto dal proponente e trasmesso all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'avvio delle operazioni di scavo. L'Autorità provvede alle dovute verifiche e alla relativa approvazione nei predetti tempi. L'avvenuto utilizzo del materiale escavato (in conformità al Piano di Utilizzo) dovrà essere attestato dall'esecutore all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in conformità all'allegato 7 del D.M. e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato (Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.);

- ▶ per interventi esclusi dalle procedure di V.I.A. o A.I.A. (così come disposto dall'art. 41 comma 2 della Legge 98/2013, il quale precisa che il D.M. 161/12 "si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale"), la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto (indipendentemente dai volumi prodotti) è normata dagli artt. 41 e 41 bis della Legge 98/13.

L'applicazione di predetti articoli prevede che il proponente/produttore attesti il rispetto delle condizioni

di cui al comma 1 dell'art. 41-bis Legge 98/13 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA territorialmente competente) ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prima dell'avvio dei lavori, all'interno della quale dovrà precisare:

- ▶ la quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo;
- ▶ l'indicazione del/i sito/i di deposito del materiale (che potrà/anno essere variato/i per effetto del comma 2 D.M. 161/12) per un periodo massimo di un anno dalla produzione ovvero per un termine superiore qualora l'opera nel quale sarà riutilizzato preveda un tempo di esecuzione maggiore;
- ▶ l'autorizzazione all'attività di scavo e di utilizzo, che coincide con il titolo edilizio o il contratto di appalto (nel caso di opera pubblica), a meno di specifica autorizzazione urbanistica;
- ▶ i tempi previsti per l'utilizzo, che non potranno comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

Le eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione dovranno essere comunicate entro trenta giorni al Comune del luogo di produzione. Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il dichiarante (proponente) si assume tutte le relative responsabilità (anche penali) nel caso di falsa o inesatta dichiarazione.

Nonostante non sia obbligatorio, è buona prassi allegare alla predetta dichiarazione la copia dei Rapporti di Prova rilasciati da soggetti terzi abilitati (Laboratori di prova accreditati) incaricati della esecuzione dei test analitici atti a determinare la qualità dei terreni e dei materiali da scavo verificandone la conformità rispetto ai limiti previsti dal della Tab. 1 dell'allegato V alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

Si ricorda infatti che "Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle

» TERRE E ROCCE DA SCAVO

colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali".

Le modalità con cui effettuare i campionamenti per la determinazione delle caratteristiche qualitative dei materiali di scavo sono ampiamente descritte nelle apposite procedure allegate al D.M. 161/12. Nel dettaglio, l'Allegato 2 definisce le procedure di campionamento in fase di progettazione mentre l'Allegato 8 definisce quelle in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni. La comunicazione all'ARPA territorialmente e ai Comuni interessati (luogo di esecuzione degli scavi e luogo riutilizzo) deve essere effettuata all'inizio dei lavori e a differenza di quanto accade se ci si trova in regime di VIA/AIA, non è necessario attendere da parte dell'Ente preposto un espresso parere di approvazione.

Nel caso in cui il materiale da scavo sia impiegato in una Regione differente da quella di produzione, la predetta comunicazione dovrà essere inviata anche all'ARPA della Regione in questione.

Come già anticipato, il proponente può (così come previsto dalla normativa vigente) apportare eventuali va-

riazioni alla dichiarazione presentata mediante comunicazione da inoltrare al Comune del luogo di produzione nel termine di 30 gg dall'avvenuta modifica di una delle condizioni precedentemente indicate (i.e. aumento del volume, differente destinazione del materiale, individuazione di un sito intermedio, modifica della tecnologia di scavo, ecc.).

Al termine delle operazioni di scavo e riutilizzo il produttore (e non più il proponente) dovrà comprovare che i materiali sono stati utilizzati secondo le indicazioni comunicate (autodichiarazione). Tale comunicazione sarà rivolta sia all'ARPA del luogo di produzione/utilizzo sia al Comune del luogo di produzione.

Considerato che i materiali di scavo gestiti secondo questo iter (regime art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 41 e 41 bis Legge 98/13) non sono da considerarsi rifiuti ma sottoprodotti, saranno trasportati con DDT o con scheda di trasporto (rif. Allegato 6 al D.M. 161/12), usuale per la movimentazione di qualunque tipologia di materiale.

È importante segnalare che i piani di utilizzo redatti ai sensi del D.M. 161/12 e/o ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06 possono essere regolarmente conclusi. ■

